



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 gennaio 2014

da

OMEGA soc. coop. (già COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Grandi, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesca Tosi Ricci, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Santangelo, per procura in margine al ricorso introduttivo;

ricorrente in opposizione

contro

EL BOUAZZAOUI Jamal, elettivamente domiciliato in Milano, via P. Sarpi, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Colucci, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso per decreto ingiuntivo;

convenuto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER L'OPPONENTE OMEGA soc. coop. :

accogliere l'opposizione spiegata e conseguentemente revocare o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 15788/13 RG emesso in data 4 dicembre 2013 dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, emesso nei confronti di OMEGA soc. coop. per i motivi esposti in narrativa, con vittoria delle spese del giudizio.

PER L' OPPOSTO EL BOUAZZAOUI Jamal:

1) in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto perché corretto e legittimo, con il rigetto di tutte le domande *ex adverso* formulate, perché illegittime ed infondata in fatto e in diritto;



- 2) condannare OMEGA soc. coop. (già COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI s.r.l.), ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- 3) con vittoria delle spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2014, OMEGA soc. coop. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di EL BOUAZZAOUI Jamal.

Rilevava la società opponente che le era stato notificato il decreto ingiuntivo RG n. 15788/13 emesso in favore di EL BOUAZZAOUI Jamal il 4 dicembre 2013 da questo Tribunale, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 12.730,67 oltre ai compensi professionali.

La vicenda si collocava in un particolare stato di crisi aziendale per cui la società si era vista costretta ad una nuova ricollocazione del personale a partire da marzo 2012. Al fine di garantire la continuità lavorativa, la Società aveva proposto a EL BOUAZZAOUI Jamal il trasferimento ad altra società denominata COPRA ELIOR s.p.a.

Il 28 febbraio 2012 presso la sede di Confcooperative dell'Emilia-Romagna, i rappresentanti di COPRA coop. e le organizzazioni sindacali di categoria avevano sottoscritto un accordo relativo alla dismissione del personale in due gruppi, il primo all'11 marzo 2012, il secondo al 30 settembre 2012.

COPRA Coop. aveva quindi formalizzato, il 12 marzo 2012, la risoluzione del rapporto *anche con l'opposto*, per giustificato motivo oggettivo, con contestuale riassunzione del lavoratore presso la società cessionaria. Nello stesso documento, il lavoratore si era impegnato a chiedere al fondo di tesoreria dell'Inps alla corresponsione delle somme maturate titolo di TFR; COPRA coop. si era impegnata al pagamento delle somme per TFR di sua spettanza in due rate.

EL BOUAZZAOUI Jamal, in spregio alle tempistiche pattuite aveva chiesto ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, di cui la società chiedeva la immediata sospensione.

Si costituiva EL BOUAZZAOUI Jamal chiedendo il rigetto della domanda, negando la ricorrenza di qualsiasi transazione chiedendo anche un risarcimento per responsabilità processuale aggravata.

All'udienza del 25 marzo 2014, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'opposizione di OMEGA soc. coop. va rigettata in quanto infondata.

L'unico argomento speso dalla società opponente, che *nulla excipisce in ordine all'entità degli importi richiesti nel titolo qui opposto*, cosa ribadita anche in sede di discussione, fa riferimento ad una scrittura transattiva che essa deposita quale doc. 2 e che avrebbe



determinato una dilazione nei pagamenti, vista la situazione di grave difficoltà dell'azienda.

Detta scrittura, nella copia prodotta, non reca però la sottoscrizione di alcuno, né di OMEGA soc. coop. né di EL BOUAZZAOUI Jamal.

Ne consegue che tale documento non prova alcunché, né si potrebbe eventualmente supplire alla mancanza di un contratto scritto e sottoscritto con la prova orale (ostandovi l'art. 2721 c.c. e la forma richiesta *ad probationem* per il contratto in argomento), prova che peraltro non risulta richiesta da OMEGA soc. coop., riguardando i capi di prova orale indicati a pagina 6 e 7 del ricorso altre materie.

2. Dunque, in assenza di contestazioni sull'esattezza della somma indicata nel decreto ingiuntivo, il ricorso va rigettato.

3. La domanda relativa al risarcimento del danno a causa di responsabilità processuale aggravata va rigettata.

Infatti, il potere del giudice di provvedere d'ufficio alla liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori a tal fine occorrenti, in particolare la malafede o la colpa grave dell'altra parte, oltre che il danno ingiusto, cui il richiesto risarcimento debba porre rimedio. Per cui, a fronte di generica domanda risarcitoria, come quella in esame, difettano le basi *in fatto* per l'accoglimento della stessa.

4. Alla prevalente soccombenza di OMEGA soc. coop. seguono, *ex art.* 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di EL BOUAZZAOUI Jamal, in complessivi € 1000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **conferma** il decreto ingiuntivo opposto, con il rigetto dell'opposizione di OMEGA soc. coop. ;
- 2) **rigetta** la domanda *ex art.* 96 c.p.c. di EL BOUAZZAOUI Jamal;
- 3) **condanna** la parte prevalentemente soccombente OMEGA soc. coop. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di EL BOUAZZAOUI Jamal, liquidate in complessivi € 1000.00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Così deciso il 25 marzo 2014.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

